

Schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria per il periodo dal _____ (01/10/2024 data presunta) al 30/09/2027.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in Roma, presso un ufficio della Cassa di Previdenza e Assistenza tra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

TRA

la Cassa di Previdenza e Assistenza tra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (in seguito denominato "CPA"), con sede legale in Via G. Caraci n. 36 - 00157 Roma, partita IVA _____, codice fiscale _____, legalmente rappresentato dal Presidente pro-tempore ai sensi dell'art. 16 dello Statuto approvato con Decreto 09 marzo 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 16/06/2017, serie generale n. 138 e in vigore dal 1° luglio 2017, dott.^{ssa} _____, nata a _____, il ____/____/____, domiciliato per la carica presso la sede della CPA,

E

L'Istituto di Credito _____ - Sede Legale: _____

(*indicazione del Tesoriere contraente e della sua sede*) (in seguito denominato "Tesoriere")

Iscrizione al Registro delle Imprese di _____, Codice Fiscale _____

P. IVA _____ - Cod. ABI _____ - Banca iscritta all'albo delle Banche e rappresentata da _____, nato a _____, il ____/____/____, codice fiscale _____ a ciò autorizzato, nella qualità di _____

(di seguito denominate congiuntamente "Parti")

PREMESSO CHE

- l'articolo 50, comma 1, del DPR 97/2003 stabilisce che il servizio di cassa o di tesoreria degli Enti Pubblici non Economici è affidato in base ad apposita convenzione a imprese autorizzate all'esercizio di attività bancaria ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- che l'Ente è sottoposto al regime di tesoreria unica di cui alla Legge n. 720/1984, e successive modificazioni;
- che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha deliberato nella riunione del 26/04/2021 l'assegnazione del servizio Cassa e di Tesoreria ad un Istituto di Credito o ad una Banca di interesse nazionale come stabilito dall'articolo 15 comma 1 lett. g) dello Statuto, approvato con Decreto 09 marzo 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro delle Economia, entrato in vigore il 1° luglio 2017;
- che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha deliberato nella riunione del 04/07/2024 il testo della presente Convenzione per il servizio di Tesoreria, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n.97/03, per un periodo

di tre anni, dal 01/10/2024 al 30/09/2027, il testo del Capitolato per l'affidamento diretto del servizio mediante procedura di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023;

- con Decreto del Presidente del C.d.A. n. ____ del ____ è stato affidato il Servizio di Tesoreria della CPA all'Istituto di Credito, con sede legale in _____;
- per "gestione informatizzata" si intende l'utilizzo del "Protocollo sulle regole tecniche e lo standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico", contenuto in Allegato alla Circolare AgID n. 64 del 15 gennaio 2014 su "Ordinativo informatico locale - Revisione e normalizzazione del protocollo sulle regole tecniche ed obbligatorietà dell'utilizzo nei servizi di Tesoreria e di Cassa" e il successivo "Aggiornamento del protocollo sulle regole tecniche e lo standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli Enti del comparto pubblico" - Versione 1.10 del 05/10/2015 ed alla correlata Circolare ABI, Serie Tecnica n. 36 del 30 dicembre 2013 e successiva Circolare ABI Serie Tecnica n. 3 del 17 febbraio 2016.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
Premesse

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto anche se non materialmente allegati, ma depositati agli atti d'ufficio:

- l'offerta tecnico - economica dell'Impresa;

- il progetto del servizio;

- le parti si danno reciprocamente atto che non necessita la stesura del DUVRI, in quanto l'attività dell'Appaltatore si svolgerà in luoghi diversi da quelli di pertinenza del Committente, concretizzando una sfasatura spaziale che evita la configurazione di rischi da interferenza.

2. È materialmente allegato al presente contratto il capitolato di appalto

Art. 2
Affidamento del servizio

1. In esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio nella riunione del / / e del decreto di affidamento n. ____ del ____, la CPA affida il servizio di Tesoreria a _____ con sede legale in P.I. _____ il quale accetta di svolgere il servizio in conformità alla legge, a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità della CPA, alle condizioni di cui alla presente convenzione e agli atti da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al d. lgs. 36/2023 e s.m.i. e delle prescrizioni di cui al capitolato tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Il servizio deve uniformarsi alla disciplina prevista per gli Enti assoggettati al regime della Tesoreria Unica di cui alla Legge n. 720 del 29/10/1984 e s.m.i. con tutti gli obblighi che ne conseguono, nonché alle disposizioni del D.P.R. n. 97/2003 e sarà svolto in conformità alle condizioni stabilite con la presente convenzione.

3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle norme di tempo in tempo vigenti, nonché di modifiche statutarie, possono essere apportate delle modifiche procedurali e/o informatiche alle modalità di espletamento del servizio, ritenute necessarie per mantenere o migliorare il livello di efficienza nello svolgimento dello stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi si procederà mediante lo scambio di lettere con utilizzo della posta elettronica certificata.

Art. 3

Corrispettivo e valore del servizio

- 1 Il Tesoriere si impegna ad eseguire il servizio affidato con il presente atto per il compenso annuo forfettario e onnicomprensivo di € _____ oltre IVA risultante dall'offerta formulata in sede di gara. Il Tesoriere ha inoltre espressamente dichiarato che l'offerta si intende comprensiva di € -----destinati ai costi della sicurezza aziendali. Non sussistono rischi da interferenze.
- 2 Riguardo alle modalità, ai termini di pagamento e alla contabilizzazione del servizio vale quanto stabilito dall'allegato capitolato d'appalto.

Art. 4

Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato che l'istituto dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 5

Durata del servizio

- 1 Il servizio avrà durata a partire dal 1/10/2024 e fino al 30 settembre 2027.
- 2 La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 6

Variazioni contrattuali

- 1 Quanto alla possibilità di procedere a variazioni contrattuali vale quanto prescritto nell'art. 120 del D.lgs. 36/2023.
- 2 Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza ... [indicare quale indice o quale combinazione di indici tra quelli indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice]

Art. 7

Risoluzione del contratto e penali

- 1 Il La stazione appaltante, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 122 del D.lgs. 36/2023, ha facoltà di risolvere il contratto secondo le modalità e nelle ipotesi di seguito previste.
- 2 In sede di esecuzione del contratto, il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni previste per l'espletamento del servizio dalla normativa vigente, nonché da quella contenuta nella presente convenzione, che pertanto costituiscono specifica obbligazione per il Tesoriere stesso.
- 3 Nel caso di ripetute violazioni degli obblighi contrattuali regolarmente contestate, nei casi configuranti comunque colpa grave a carico del Tesoriere e nelle ulteriori ipotesi di legge, l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, previa diffida ad adempiere.
- 4 Qualora venissero a mancare uno o più requisiti richiesti per l'affidamento del servizio il Tesoriere informerà con la massima tempestività l'Ente che, in ogni caso, ha la facoltà di recedere dal contratto salvo preavviso non inferiore ad un mese da comunicare tramite PEC, senza oneri o penalità a proprio carico, fatta salva ogni responsabilità del Tesoriere.
- 5 Nel caso che le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione. L'appaltatore è comunque tenuto, in ciascuna delle ipotesi sopra menzionate, al risarcimento dei danni a lui imputabili.
- 6 In tema di penali ed esecuzione d'ufficio delle prestazioni contrattuali si applica l'art. 28 del ridetto capitolato

Art. 8

Recesso unilaterale

- 1 La CPA si riserva la facoltà di recesso unilaterale dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023

Art. 9

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

- 1 In materia di trattamento dei lavoratori l'appaltatore è tenuto a rispettare le prescrizioni di legge.
- 2 L'appaltatore ha garantito a mezzo DURC (Prot. n. del) la regolarità con gli obblighi contributivi comunque connessi all'attività imprenditoriale.

Art. 10

Imposta di bollo

- 1 Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).

Art. 11

Spese di stipula e registrazione della convenzione

- 1 Gli oneri contrattuali relativi alla stipulazione della Convenzione, nonché le eventuali spese di registrazione della medesima, sono a carico dell'Istituto Tesoriere. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986.
- 2 Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.
- 3 La stipula della presente convenzione può avere luogo anche tramite modalità informatiche con apposizione della firma digitale da remoto e inoltre tramite PEC.
- 4 Le parti nel caso in cui si avvalgano della facoltà di cui al precedente comma, comunicano che l'indirizzo PEC a cui dovrà pervenire la convenzione è:
per l'Ente:
per l'Istituto Cassiere:

Art. 12
Riservatezza dei dati personali

- 1 Le parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.
- 2 Le parti si impegnano, pena la risoluzione della convenzione, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza di quest'ultima, notizie di cui siano venute a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti note od elaborati di qualsiasi genere dei documenti di cui siano venuti in possesso in ragione della presente convenzione.
- 3 A tale scopo, le parti dichiarano che i dati verranno trattati per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con D. Lgs.196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). Per tutta la durata dei servizi della presente convenzione, nonché anche successivamente alla scadenza di quest'ultima, le parti si impegnano, altresì, a far mantenere al proprio personale il segreto d'ufficio in relazione ai dati sottoposti a trattamento.
- 4 A tal riguardo le parti si impegnano, altresì, a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente convenzione, in conformità a quanto previsto delle suddette norme.
- 5 Le parti dovranno, inoltre, richiamare l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'articolo 326 del Codice penale, così come modificato dalla Legge 26/04/1990, n. 86 che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
- 6 Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso.

Art. 13
Rinvio

- 1 L'esecuzione della presente convenzione è regolata dalla normativa di riferimento e dalle altre clausole contenute nella stessa; per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia nonché le prescrizioni contenute nell'allegato capitolato d'appalto.

Art. 14
Controversie e domicilio delle parti

- 1 Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti l'Ente ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi di seguito indicate:
 - per la Cassa di Previdenza e Assistenza tra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso la sede legale di Via G. Caraci n.36 – 00157 – Roma
 - per il Tesoriere, presso la sede di

- 2 Per eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà preliminarmente esperito tentativo di conciliazione stragiudiziale tra le parti. Qualora la controversia non trovi composizione in tale sede, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto

PER L'ENTE

PER L'ISTITUTO TESORIERE
